



Presidente

Alla c.a.
Sindaco del Comune di OMISSIS
E
Segretario Generale del Comune di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/2377/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico ex art. 110 co. 1 d.lgs. n. 267/2000 di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di OMISSIS ad un tecnico Ingegnere che aveva ricevuto da parte del medesimo Comune un incarico di direzione lavori nei due anni precedenti (prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS e n. OMISSIS del OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere in merito all'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico ex art. 110 co. 1 d.lgs. n. 267/2000 di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di OMISSIS ad un tecnico Ingegnere che aveva ricevuto da parte del medesimo Comune un incarico di direzione lavori nei due anni precedenti - e alle successive comunicazioni, si rappresenta quanto segue.

La questione genericamente prospettata nella richiesta di parere concerne l'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, ai sensi del quale «*A coloro che, nei due anni precedenti, [...] abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento*». Pertanto, è necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti per la configurabilità della fattispecie di inconferibilità in questione, con particolare riguardo al:

- 1) **REQUISITO IN PROVENIENZA:** aver nei due anni precedenti svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- 2) **REQUISITO IN DESTINAZIONE:** natura giuridica dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di OMISSIS quale incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Alla luce delle informazioni fornite, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale, a titolo collaborativo, si intende precisare quanto segue.

L'Autorità ha già avuto modo di chiarire, nell'esame di una diversa fattispecie, che l'incarico di responsabile del settore tecnico di un comune conferito ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 rientra nella nozione di "incarichi dirigenziali esterni" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. k) d.lgs. n. 39/2013 nella misura in cui comporti la responsabilità di un servizio o di un ufficio (cfr. Delibera n. 207 del 3.04.2019, Delibera n. 925 del 13.09.2017 e Delibera n. 1001 del 21.09.2016). Peraltro, nel medesimo caso, è stato anche precisato che il soggetto che ha svolto nei due anni precedenti l'attività di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori a vantaggio di un comune può assumere ai sensi dell'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 l'incarico dirigenziale di responsabile del settore tecnico del medesimo ente in quanto il divieto posto dall'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 non opera in relazione agli incarichi in provenienza riconducibili alla categoria delle prestazioni lavorative di tipo occasionale, prive del carattere della stabilità e della continuità dell'attività professionale (cfr. Delibera n. 634 del 15.09.2021 e Orientamento n. 99 del 2014).

Quanto al caso di specie, nonostante non sia nota la durata dell'incarico prima conferito all'Ing. OMISSIS, nella richiesta di parere è stato precisato che per l'incarico, ad oggi, non è stata liquidata alcuna somma, ma lo stesso è sostanzialmente espletato. È stato, inoltre, chiarito che l'attività svolta presso il Comune di OMISSIS dall'Ingegnere è retribuita con un compenso pari a euro 4.000, quindi di non rilevante entità.

Il SG del Comune ha, peraltro, ribadito più volte che nessun altro incarico è stato attribuito all'ingegnere, portando così ad escludere la sussistenza di un nesso di stabile collaborazione tra l'interessato e l'ente.

Premesso ciò, in considerazione delle informazioni fornite in merito al rapporto professionale intercorso tra il soggetto interessato e l'ente locale – in particolar modo per il fatto che l'interessato appare aver espletato un unico incarico professionale di non rilevante entità a favore dell'ente – appare che l'attività svolta dall'Ing. OMISSIS possa essere definita quale prestazione di lavoro occasionale e non contraddistinta dal carattere della continuità e della stabilità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 settembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente